



De Stefano & Partners
— studio legale —

Spettabile
Agenzia delle Entrate
(pec: comunicazioni_cancellerie@pce.agenziaentrate.it)
e p.c.

Avvocatura Generale dello Stato
(pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

Oggetto: Notifica per pubblici proclami – Ricorso proposto da Giovanni Orfei e altri c/ Agenzia delle Entrate (Tar Lazio, Roma, Sez. II-ter, causa n.r.g. 10510/2021)

I sottoscritti avv.ti Alessandro De Stefano e Gianmarco Tavolacci, in qualità di difensori di Giovanni Orfei, Valeria Pansino, Eugenia Sacco, Luigi Sepe, Umberto Soprani, Sabrina Tessitore, Maurizio Tonarelli nella causa indicata in oggetto,

vista

l'ordinanza n. 2415/2022 emanata dal Presidente del Tar Lazio - Seconda *ter* - in data 5 aprile 2022 e comunicata mediante pec del 07 aprile 2022 13:16, con cui si dispone la integrazione del contraddittorio nella causa specificata in oggetto, avvalendosi anche della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, con indicazione degli estremi della predetta ordinanza e dell'indicazione dei controinteressati,

chiedono

la pubblicazione dell'unito atto di integrazione del contraddittorio in formato nativo digitale sottoscritto digitalmente, mediante suo inserimento nel sito web di codesta Agenzia, con apposita evidenza e dicitura, a partire dalla *home page*, per un periodo minimo di 60 giorni.

La pubblicazione si rende necessaria ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, da individuarsi – ai sensi della predetta ordinanza - nei soggetti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico per il

reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia indetto ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 settembre 2010, registrato dalla Corte dei Conti l'8 ottobre 2010 ed avviato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2010, approvata con provvedimento direttoriale del 30 giugno 2021, n. 173327 e pubblicata in data 2 luglio 2021, come rettificata con successivo provvedimento direttoriale del 22 luglio 2021, n. 0198385, nel presupposto che essi possano subire pregiudizio per effetto della richiesta declaratoria di illegittimità della graduatoria stessa.

Per gli incumbenti di cui sopra, si invia, in allegato al messaggio pec di trasmissione ed unitamente alla presente istanza ed alla citata ordinanza presidenziale, l'atto di integrazione del contraddittorio, di cui si chiede la pubblicazione.

In conformità con le prescrizioni della predetta ordinanza e con la prassi vigente, si richiede:

- i. di pubblicare entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza (e perciò **entro e non oltre il termine del 27 aprile p.v.**) l'allegato atto di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e di non rimuoverlo dal proprio sito web, prima del decorso del termine di 60 giorni dall'inizio della pubblicazione;
- ii. di rilasciare agli scriventi avvocati, immediatamente dopo l'esecuzione del predetto adempimento, un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito (con la specifica indicazione della data) dell'atto in precedenza indicato, affinché si possa provvedere al prescritto deposito della documentazione comprovante il perfezionamento della notifica entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione, prescritto dall'ordinanza.

Con osservanza.

Roma, 19 aprile 2022

Avv. Prof. Alessandro De Stefano

Avv. Gianmarco Tivolacci